

GREEN PASS - GUIDA AGLI OBBLIGHI PER LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

La Certificazione verde COVID-19, nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la **vaccinazione anti COVID-19** (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al **test antigenico rapido o al test molecolare** eseguiti nelle ultime 48 ore
- **essere guariti dal COVID-19** negli ultimi sei mesi

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato. È quanto prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Il decreto legge prevede:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- l'obbligo di *green pass* vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice;
- **sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;**
- il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi.

La Certificazione verde COVID-19 è già richiesta inoltre per:

- partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose;
- far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e altre strutture residenziali e socioassistenziali;
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici

- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione"
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - parchi tematici e di divertimento e centri termali, esclusa l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
 - concorsi pubblici.
- per utilizzare i mezzi di trasporto

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBIENTE LAVORATIVO (SETTORE PRIVATO)

Il DI 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul DI 52/2021, estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, **c.d. Green Pass**, al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove disposizioni devono essere coordinate con il recente DI 122/2021, che già coinvolgeva (per gli appalti negli istituti di istruzione, nelle Università, nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali) l'attività lavorativa.

SOGGETTI COINVOLTI

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del DI 127/2021 e art. 9-septies nel DI 52/2021, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

- **tutti i lavoratori del settore privato** (es. dipendenti, lavoratori che hanno accesso alla sede di lavoro, lavoratori a domicilio, come elettricisti, colf, badanti);
- **i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato**, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti (es. dipendenti, consulenti, partite iva che entrano in ufficio).

Nuovo obbligo green pass ai lavoratori		
A chi si rivolge	Pubblico e Privato	
Chi deve averlo	Lavoratori Pubblici	Lavoratori Privati (art 2)
	Il personale delle PA, ivi compresi i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le PA	Tutti quelli che svolgono attività lavorativa nelle aziende di qualunque settore e natura.
Controlli (art. 2 comma V)	I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, meglio all'ingresso e, nel caso, anche a campione. Dovranno essere individuati i soggetti incaricati dell'accertamento.	
Conseguenze assenza pass (art. 2, comma VI)	Lavoratori pubblici	Lavoratori privati
	Chi risulti privo del green pass è considerato assente ingiustificato dal primo giorno senza green pass fino alla presentazione dello stesso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza.	Il personale privo del green pass è considerato assente, dal primo giorno senza green pass non è dovuta la retribuzione.
	Non ci sono tuttavia conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Eccezione: aziende con meno di 15 dipendenti. Lavoratore sospeso dopo il quinto giorno, per massimo 10 giorni rinnovabili una sola volta.	
Sanzione	Lavoratori	Datore di Lavoro
	Se aggirano controlli, da 600 a 1500€, ben potendo essere aumentata in caso di contraffazione del green pass	Da 400 a 1.000 euro per non aver predisposto corrette modalità di verifica

LE ESENZIONI

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, ovvero i soggetti esenti per specifiche patologie certificate dal medico di famiglia.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

LE VERIFICHE

L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Quanto alle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, esse devono essere definite entro il 15 ottobre (prima dell'entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro e potranno essere svolte:

- "a campione";
- prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa;
- individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.

In particolare, la verifica de green pass può essere effettuata mediante esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, **ovvero la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19"**. **Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.**

IL REGIME SANZIONATORIO

Di seguito le disposizioni del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 9-septies del D.L 22 aprile 2021, n. 52, Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- *I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori*

nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

- *Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.*
- *L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ovvero di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19, e' punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.*
- *In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 (certificazione verde COVID-19) o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (entro il 15 ottobre 2021, modalita' operative per l'organizzazione delle verifiche), nonche' per la violazione di cui al comma 8 (accesso di lavoratori in violazione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19), si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (recante sanzioni di carattere amministrativo-pecuniario). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.*
- *Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita in euro da 600 a 1.500.*

Norma violata	Violazione	Controll o	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamenti	Durata
Art. 9septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Art. 9septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies , comma 7	Imprese con meno di 15 "dipendenti" (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondent e a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	

			<p>raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento</p>		
<p>Art. 9septies comma 4</p>	<p>Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)</p>		<p>Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)</p> <p>In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento</p>		

<p>Art. 9septies comma 5</p>	<p>Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)</p>		<p>Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento</p>		
------------------------------	---	--	--	--	--

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamenti europei

- [Regolamento \(UE\) 2021/953 - pdf](#)
- [Regolamento \(UE\) 2021/954 - pdf](#)

Leggi e decreti

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021](#)
- [DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 n. 52](#)
- [DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021 n. 65](#)
- [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 n. 77](#)
- [DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 n. 105](#)
- [DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111](#)
- [DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122](#)
- [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2021](#)
- [LEGGE 16 settembre 2021, n. 126](#)
- [DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127](#)

Ordinanze del Ministro della Salute

- [Ordinanza 8 maggio 2021](#)
- [Ordinanza 18 giugno 2021](#)
- [Ordinanza 29 luglio 2021](#)
- [Ordinanza 28 agosto 2021](#)

Circolari

- [Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021](#)
- [Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021](#)
- [Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021](#)
- [Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021](#)
- [Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021](#)
- [Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021](#)